INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate

Roma, 03-07-2009

Messaggio n. 15212

OGGETTO: **Ordinanza n. 3763 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009. Esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di liberalità.**

Con Ordinanza n. 3763 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, pubblicata sulla G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009, è stata data attuazione al Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante : *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile."*

Per quanto attiene la determinazione del reddito di lavoro dipendente detto provvedimento ha introdotto un regime agevolato per le somme corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti a titolo di liberalità.

In particolare, l'art. 5, comma 5, dell'OPCM 3763/2009 ha stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali , erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9

aprile 2009 (identificati con DPCM 16 aprile 2009), ovvero concessi nel predetto periodo, dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori anche non residenti nelle zone colpite dal sisma.

La norma in esame individua un'ipotesi, sia pure temporanea, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR.

Come si evince dalla disposizione in commento il regime agevolato previsto per le somme in oggetto si applica soltanto a determinate tipologie di lavoratori vale a dire per quelli residenti nelle zone colpite dal sisma (comuni individuati dal predetto DPCM 16 aprile 2009) e per quelli che, indipendentemente dal luogo di residenza, sono alle dipendenze di aziende private che operano nei predetti territori.

Pertanto le erogazioni o i benefici di qualsiasi genere concessi a titolo di liberalità, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, dai datori di lavoro privati alle predette categorie di lavoratori non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi e pensionistici.

IL Direttore Centrale
Pietro Corasaniti